



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

**PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2017 – 2019**

Data	Approvazione		Descrizione	Rev.
	Documento	Organo		
30/01/2017	delibera	Consiglio di Amministrazione	emissione	00



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

## 1. PREMESSA

Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “*disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” (di seguito legge 190/2012) che ha introdotto per la prima volta nel nostro paese un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell'illegalità all'interno della pubblica amministrazione.

I principali temi affrontati dalla nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità riguardano:

- l'individuazione di un'autorità nazionale per la prevenzione della corruzione e l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di individuare un soggetto responsabile dell'attività di prevenzione e di contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l'adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione per ciascuna amministrazione pubblica;
- il rafforzamento delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa;
- l'introduzione di misure dirette a prevenire il conflitto di interessi e le incompatibilità nel caso di svolgimento delle funzioni da parte dei titolari degli uffici competenti nelle pubbliche amministrazioni;
- il rafforzamento della disciplina in materia di rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e della normativa sul reclutamento dei dipendenti pubblici;
- la modifica della disciplina in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali in funzione di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione;
- l'introduzione di misure di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti;
- il potenziamento dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali;
- l'inasprimento delle pene per i delitti contro la pubblica amministrazione, ivi inclusa la nuova disciplina sull'accesso alla carica dei titolari di organi politici, con la parziale riscrittura della disciplina delle incandidabilità e delle ineleggibilità.

Con circolare della Funzione Pubblica n. 1/2013 sono state date le prime indicazioni per l'applicazione della legge 190/2012.

Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato, con deliberazione n.72 dell'11 settembre 2013, dalla CIVIT (oggi ANAC) ai sensi dell'articolo 1 della legge 190/2012, è volto ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

**Mentre la legge 190/2012 sembrava dispensare le società partecipate e gli enti di diritto privato in controllo pubblico dall'adottare il Piano per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti conseguenti, il Piano Nazionale Anticorruzione cita testualmente le società partecipate da Enti Pubblici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico tra i soggetti sui quali grava l'obbligo di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.).**



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

La circolare n. 1/2014 della Funzione Pubblica ha offerto indirizzi applicativi sull'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle disposizioni in materia di anticorruzione (legge 190/2012) per le società controllate e partecipate.

L'ANAC con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha approvato le *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

La determinazione specifica che in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012.

Piave Servizi Srl, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha ritenuto opportuno adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione, redatto ai sensi della legge 190/2012, dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel P.N.A..

Nella seduta del 31 luglio 2014 il C.d.A. della Holding contrattuale Piave Servizi Srl ha approvato il P.T.P.C. e il P.T.T.I. successivamente adottati dalle società operative Sisp Srl e Sile Piave SpA (oggi estinte attraverso un processo di fusione per incorporazione).

Nella stessa seduta il C.d.A. stabilì di rinviare la stesura del Modello d.lgs 231/2001 ad un momento successivo all'uscita dei soci di area ASI Spa (per evitare dispendi di importanti risorse pubbliche). Piave Servizi Srl ha redatto il MOG (Modello d.lgs 231/2001) ed è in agenda per il 2017 la relativa definitiva approvazione della modellistica inerente.

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal Consiglio di Amministrazione si evidenzia che, a dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche.

### **1.1. Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

La legge 190/2012 inizialmente aveva assegnato i compiti di autorità anticorruzione alla Commissione per la Valutazione, l'Integrità e la Trasparenza delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

La CiVIT era stata istituita dal legislatore, attraverso il d.lgs 150/2009, per svolgere prioritariamente funzioni di valutazione della “performance” delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente la denominazione della CiVIT è stata sostituita con quella di Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La *mission* dell'ANAC può essere *“individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e*



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

*sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.*

*La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.*

La legge 190/2012 ha attribuito alla Autorità nazionale anticorruzione lo svolgimento di numerosi compiti e funzioni.

L'ANAC:

1. collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
2. approva il Piano Nazionale Anticorruzione;
3. analizza le cause e i fattori della corruzione e definisce gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
4. esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
5. esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del d.lgs 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
6. esercita vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
7. riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell'articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

8. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. 165/2001;
9. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
10. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e dei programmi triennali di trasparenza.

Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ad oggi, pertanto, è l'ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

In ogni caso, si rammenta che lo strumento che ha consentito agli operatori di interpretare la legge 190/2012 immediatamente dopo la sua pubblicazione rimane la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 proprio del Dipartimento della Funzione Pubblica (“*Lgge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”).

## **1.2. Il rapporto tra Modello 231 e Modello di prevenzione della corruzione**

E' necessario precisare che la legge 190 non menziona, in alcun modo, le società a partecipazione pubblica. Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT (oggi ANAC), mostra invece di porsi in una diversa prospettiva, estendendo l'applicabilità degli obblighi anticorruzione anche alle società partecipate: “*I contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti alle autorità amministrative indipendenti, agli enti pubblici economici (ivi comprese l'agenzia del demanio e le autorità portuali), agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art.2559 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari*”.

Il P.N.A. e il suo Allegato 1 contengono due paragrafi (rispettivamente 3.1.1 e B.2), incentrati sul tema del coordinamento tra Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) e Modelli ex D.Lgs. n. 231/2001, presupponendo, con tutta evidenza, che le disposizioni anticorruzione si applichino anche alle società partecipate.

*Del resto il C.d.A. della Holding Piave Servizi Srl nel luglio 2014 aveva, con forza, voluto adottare il Piano per esprimere ai dipendenti e alla compagine sociale la volontà di operare nel servizio idrico integrato con lealtà, trasparenza, onestà e integrità, rispettando le leggi e i regolamenti, ponendo la trasparenza e la prevenzione della corruzione come punti fermi di ogni politica aziendale, condividendo e facendo proprie le spinte innovative che coinvolgono la pubblica amministrazione e le sue partecipate, credendo che da un punto di vista prettamente aziendale la trasparenza rappresenti un motivo di eccellenza e di competitività e non un mero adempimento amministrativo.*

## **ANALOGIE E DIFFERENZE TRA P.T.P.C. E MODELLO 231/2001**

Il P.T.P.C. e il Modello 231/2001 vantano alcuni elementi in comune:

- individuano i possibili rischi (rispettivamente la corruzione nel Piano ed i reati-presupposto nel Modello ex d.lgs.n. 231/2001);
- analizzano la gestione dei rischi individuati;



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- richiedono l'adozione e l'attuazione di misure organizzative e di procedure di gestione e controllo.

Sul punto occorre chiarire che la Legge Anticorruzione e il P.N.A. precisano che la nozione di corruzione rilevante è più ampia di quella coperta dalle specifiche fattispecie previste dal codice penale, comprendendo pure gli altri reati contro la pubblica amministrazione e l'utilizzo dell'ufficio pubblico a fini privati.

Secondo il P.N.A., la c.d. "Parte Speciale" del Modello 231/2001 relativa ai reati contro la pubblica amministrazione può, a certe condizioni, costituire il Piano anticorruzione della società partecipata.

Anzi, questa Parte Speciale potrebbe chiamarsi "Piano di prevenzione della corruzione" e, comunque, dovrebbe essere trasmessa alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicata sul sito istituzione della società.

Il C.d.A. ha deciso di adottare un approccio diverso, che mantenga intatta la peculiare natura e funzione del Modello ex d.lgs 231/2001.

Nel Modello e suo MOG relativa ai reati contro la P.A. il C.d.A. ha deciso di inserire esclusivamente i reati-presupposto tassativamente indicati dalla legge. Quindi nel Modello si ritroveranno esclusivamente i delitti di cui agli articoli 24, 25 e 26 del d.lgs. 231/2001, e verranno tralasciati il rischio di commissione di altri reati contro la pubblica amministrazione (si pensi, ad esempio, all'abuso d'ufficio o all'omissione di atti d'ufficio) e, a maggior ragione il rischio di utilizzo della funzione pubblica a fini privati (definizione più ampia del concetto di corruzione).

Tali rischi vengono quindi opportunamente individuati, descritti ed affrontati in un documento autonomo: appunto il presente P.T.P.C.

### **1.3. Il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)**

L'Autorità Nazionale Anticorruzione elabora ed approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).

Il primo Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato dall'Autorità l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del P.N.A..

L'Autorità ha provveduto ad aggiornare il P.N.A. del 2013 per tre fondamentali ragioni:

1. in primo luogo, l'aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute successivamente all'approvazione del P.N.A.; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all'ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell'analisi del campione di 1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall'Autorità; secondo ANAC *"la qualità dei P.T.P.C. è generalmente insoddisfacente"*;
3. infine, l'aggiornamento del P.N.A. si è reso necessario per consentire all'Autorità di fornire risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.

Il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 con la deliberazione numero 831.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

L'articolo 41, comma 1 lettera b), del d.lgs 97/2016, ha stabilito che il P.N.A. costituisca *“un atto di indirizzo”* al quale i soggetti obbligati devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A. 2016, approvato dall'ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un'impostazione assai diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l'Autorità ha deciso di svolgere solo *“approfondimenti su temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”*.

Pertanto:

1. resta ferma l'impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, integrato dall'Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;
2. in ogni caso, quanto indicato dall'ANAC nell'Aggiornamento 2015 al P.N.A. 2013, sia per la parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del P.N.A. 2016.

Ciò premesso, il P.N.A. 2016 approfondisce:

1. l'ambito soggettivo d'applicazione della disciplina anticorruzione;
2. la misura della rotazione, che nel P.N.A. 2016 trova una più compiuta disciplina;
3. la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l'Autorità ha adottato apposite Linee guida ed alle quali il P.N.A. rinvia;
4. la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d.lgs 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi, salvo il rinvio a successive Linee guida;
5. l'adozione di *“codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni”* e che *“a partire da quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione”*; circa tali codici l'Autorità si è riservata, comunque, di intervenire ai fini di un maggior coordinamento nonché di adottare specifiche linee guida per tipologia di amministrazioni e enti.

Riguardo alla *“gestione del rischio”* di corruzione, che rappresenta il contenuto principale del P.N.A. e dei piani anticorruzione locali, l'Autorità ha preferito confermare l'impianto fissato nel 2013.

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti:

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i *“rischi di corruzione”* e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi;
2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);
3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla *“ponderazione”* che consiste nella formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico *“livello di rischio”* (valore della probabilità per valore dell'impatto);
4. trattamento: il processo di *“gestione del rischio”* si conclude con il *“trattamento”*, che consiste nell'individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di corruzione.

Confermato l'impianto del 2013, l'ANAC ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione in sede di aggiornamento 2015: queste devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario individuare i soggetti attuatori, le modalità di attuazione, di monitoraggio e i relativi termini.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Collè Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Piave Servizi Srl ha provveduto ad approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nelle sedute del C.d.A. del 31 luglio 2014 e del 28 gennaio 2016, rispettivamente per i periodi 2014-2016 e 2016-2018.

#### **1.4. II P.T.P.C.**

La legge 190/2012 impone l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.).

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione.

Il P.N.A. 2016 precisa che *“gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione”* quali la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e l'approvazione del piano.

Per le società il piano è approvato dal C.d.A.

Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, modificato dal d.lgs 97/2016, prevede che l'organo di indirizzo definisca gli *“obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione”* che costituiscono *“contenuto necessario del P.T.P.C.”*.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire.

Il P.N.A. 2016 specifica che, ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del d.lgs 33/2013, *“la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali”*.

#### **1.5. Il processo di approvazione del P.T.P.C.**

Come già precisato, il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza propone all'organo di indirizzo politico lo schema di P.T.P.C. che deve essere approvato ogni anno entro il 31 gennaio. Nelle società l'organo di indirizzo è individuato nel Consiglio di Amministrazione

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare *“la più larga condivisione delle misure”* anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015). A tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una *“doppio approvazione”*. L'adozione di un primo schema di P.T.P.C. e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva. Il P.N.A. 2016 raccomanda di *“curare la partecipazione degli stakeholder nella elaborazione e nell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione”*.

Tali finalità potrebbero essere realizzate con la seguente modalità:

- esame preventivo dello schema di piano da parte del Comitato di Indirizzo strategico e di Controllo analogo elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- esame ed eventuale inserimento nel Piano da parte del R.P.C. degli emendamenti, dei suggerimenti e delle correzioni suggeriti dal Comitato;
- approvazione da parte del C.d.A. il documento definitivo.

Il P.N.A. 2013 prevede, inoltre, che il P.T.P.C. contenga le seguenti informazioni:

1. data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo;



2. individuazione degli attori interni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
3. individuazione degli attori esterni alla società che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione;
4. indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano.

Il nuovo comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevede che il P.T.P.C. debba essere trasmesso all'ANAC. Al riguardo l'ANAC precisa nel P.N.A. 2016 che, *“in attesa della predisposizione di un'apposita piattaforma informatica”*, *in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento. L'adempimento è assolto con la sola pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”*.

I piani e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.


#### 1.6. Il concetto di corruzione adottato nel P.T.P.C.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri *“l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati”*.

Le situazioni rilevanti, dunque, sono più ampie delle fattispecie classiche di reato penale, già previste agli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - **a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione (ovvero della società pubblica) a causa dell'abuso di un potere pubblico, finalizzato a favorire interessi privati.**

Questa ultima definizione include **sia gli interessi privati del dipendente pubblico (del dipendente della società partecipata), sia gli interessi dei soggetti privati che si interfacciano con la pubblica amministrazione.**

E descrive le dinamiche corruttive del dopo Tangentopoli: mentre negli anni '90 il motore della corruzione era rappresentato dai partiti politici (ed erano numerosi i casi di concussione), oggi sono gli interessi privati degli operatori economici il principale «MOTORE» della corruzione.



### 1.7. Elenco dei reati

Ai fini di esplicitare i rapporti intercorrenti tra P.T.C.P. e Modello d.lgs 231/2001 si riportano nella tabella sottoriportata i possibili rischi riscontrabili nei processi di lavoro analizzati e la loro presenza tra i reati presupposto nel Modello d.lgs 131/2001.

<b>OGGETTO DEL P.T.C.P.</b>	<b>Presenza del REATO PRESUPPOSTO nel Modello d.lgs 231/2001</b>
<p><b>1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);</b>            Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	<b>Si</b>
<p><b>2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);</b>            Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</p>	<b>Si</b>
<p><b>3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);</b>            Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.</p>	<b>Si</b>
<p><b>4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);</b>            Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.            Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.            La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.</p>	<b>Si</b>



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

<p><b>5. Concussione (art. 317 c.p.);</b>          Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.</p>	<p><b>Si</b></p>
<p><b>6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);</b>          Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.</p>	<p><b>Si</b></p>
<p><b>7. Peculato (art. 314 c.p.);</b>          Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.</p>	<p><b>No</b></p>
<p><b>8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);</b>          Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	<p><b>No</b></p>
<p><b>9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);</b>          Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.</p>	<p><b>No</b></p>
<p><b>10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).</b>          Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.          Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.</p>	<p><b>No</b></p>



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

## 2. IL P.T.P.C. DI PIAVE SERVIZI SRL

### 2.1. I soggetti

In conformità a quanto stabilito nell'allegato 1 del P.N.A., la strategia di prevenzione della corruzione di Piave Servizi Srl, si attua attraverso la sinergia e la collaborazione di una pluralità di soggetti.

In particolare:

- il **Consiglio di Amministrazione**, chiamato a designare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) ed i suoi aggiornamenti **e ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;**
- il **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza** (R.P.C.T), individuato nella persona del Direttore Amministrativo, il quale svolge i compiti esplicitati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013, funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali. Al Responsabile per la prevenzione della corruzione è inoltre assegnato il compito di elaborare la relazione annuale sull'attività svolta, assicurandone, altresì, la pubblicazione;
- i **Responsabili degli Uffici** per l'Area di rispettiva competenza, i quali svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e dell'Autorità giudiziaria, partecipano al processo di gestione del rischio, propongono le misure di prevenzione, assicurano l'osservanza dei principi del Piano dai parte degli altri dipendenti, verificano le ipotesi di violazione e adottano le misure gestionali; sono inoltre chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio e ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C.;
- i **Dipendenti** di Piave Servizi Srl sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, ad osservare le misure contenute nel P.T.P.C., a segnalare le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed i casi di personale conflitto di interessi;
- i **Collaboratori a qualsiasi titolo** di Piave Servizi Srl, i quali osservano le misure contenute nel P.T.P.C., conformano il proprio comportamento alle disposizioni contenute nel P.T.P.C. e segnalano, altresì, le situazioni di illecito;
- la **Cittadinanza** è chiamata a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi Srl alla comunità.
- i **Soci** sono chiamati in qualità di SINDACI, a CONTROLLARE il servizio reso da Piave Servizi Srl alla comunità attraverso il COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO E DI CONTROLLO ANALOGO.

### 2.2. La prevenzione della corruzione

Piave Servizi Srl è una azienda con la mission di erogare per i Comuni soci il S.I.I. alle 39 Comunità locali, articolata, come ogni azienda, in processi, a ciascuna fase dei quali sono preposte persone. Dunque, "analisi organizzativa" significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità.

Piave Servizi Srl è chiamata a gestire i propri processi di erogazione in termini **non solo efficaci, ma anche e soprattutto efficienti, economici, incorrotti e quindi integri.**

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono:

- sul costo dei servizi e rogati, producendo extra costi;



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- sulla pressione fiscale e quindi su tutta la cittadinanza;
- sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi.

Prevenire la corruzione e garantire la trasparenza non è solo un VALORE (nel senso etico) ma ha anche un grande VALORE a livello di economia di gestione.

**Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione sono strutturati.**

La gestione del rischio organizzativo impone necessariamente i seguenti steps:

- Stabilire il contesto al quale è riferito il rischio.** Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa Piave Servizi Srl, il riferimento è **al dato organizzativo** in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitari. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione. “*Stabilire il contesto*” si risolve dunque nell’analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l’organigramma ed il funzionigramma dell’azienda, valutando anche l’ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.
- Identificare i rischi.** Il problema dell’identificazione del rischio è semplificato dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo.
- Analizzare i rischi.** L’analisi del rischio non è mai fine a se stessa e, in particolare, non è un’inutile duplicazione dell’analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un’organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all’ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto e non dimenticando che analizzare i rischi all’interno di un’organizzazione significa focalizzare l’attenzione sia sulla causa, sia sui problemi sottostanti, ossia sui problemi che l’artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l’analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L’analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.
- Valutare i rischi.** Valutare i rischi di un’organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l’analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conducono alla formazione di un piano dei rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. La valutazione dei rischi è quindi il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione.
- Studiare appropriate strategie di contrasto.** La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un’adeguata conoscenza delle modalità concrete attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. Trovare strategie di contrasto e le relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione.
- Monitorare i rischi.** Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l’efficacia inibitoria e per misurare l’eventuale



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento “*immobile*”, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del *feed back* operativo. Non a caso, l'articolo 1, comma 8, legge 190/2012 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendano appropriata la rimodulazione.

### **2.3. Il processo di adozione del P.T.P.C.**

Il C.d.A., su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell'articolo 1 della legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC tramite l'apposito sistema informatico.

L'aggiornamento del P.T.P.C. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del P.N.A. e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione di Piave Servizi Srl (esempio: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.

Come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 190/2012, il R.P.C. provvederà, inoltre, a proporre al C.d.A. la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il R.P.C. potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

### **2.4 Obiettivi del Piano**

L'attuazione del P.T.P.C. risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di Piave Servizi Srl nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel P.T.P.C. da parte dei soggetti destinatari elencati nel par. 2.1, intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il P.T.P.C., oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che e anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone Piave Servizi Srl a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre a produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- assicurare la correttezza dei rapporti tra Piave Servizi Srl e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

### **3. LA GESTIONE DEL RISCHIO**

#### **3.1. La metodologia utilizzata per l'analisi e la gestione del rischio corruttivo**

L'adozione del P.T.P.C. è il mezzo per attuare la gestione del rischio.

Per "*gestione del rischio*" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio di corruzione.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Secondo le indicazioni della legge 190/2012, la redazione del P.T.P.C. è frutto di un processo, conosciuto come Risk Management, o Gestione del Rischio, capace di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui un Ente è potenzialmente o concretamente esposto e per il quale necessita di specifiche misure di correzione e prevenzione contestualizzate nella realtà in cui lo stesso opera.

In tal senso, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere finalizzato alla:

- individuazione della totalità degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulla realizzazione delle attività poste in essere dalla società e genera delle conseguenze di diversa natura;
- identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

Entrambi i passaggi implicano l'utilizzo di una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera corretta il grado di esposizione della società al rischio.

Nel panorama internazionale, vengono utilizzate una pluralità di metodologie di gestione del rischio. Ne sono un esempio l'IRM, AIRMIC, ALARM1, lo standard AS/NZS 4360:20042, l'Orange Book3, lo standard COSO-ERM4 e lo standard ISO 31000:2010.


Il P.N.A. suggerisce l'utilizzo dello standard ISO 31000:2010, giacché fornisce un approccio rigoroso all'identificazione, valutazione e gestione dei rischi, le cui fasi possono essere sintetizzate nella:

1. Definizione del contesto;
2. Identificazione del rischio;
3. Analisi del rischio;
4. Valutazione del rischio;
5. Trattamento del rischio.

A tali fasi consequenziali, si aggiungono due fasi trasversali, quella della **Comunicazione e del Monitoraggio, essenziali al fine di prendere corrette e tempestive decisioni sulla gestione del rischio all'interno dell'organizzazione.**

La UNI ISO 31000:2010 non serve per certificare un sistema, ma per fornire dei suggerimenti, per gestire efficacemente il rischio (*qualunque rischio*) e può rendere più efficaci e sistematiche le politiche di prevenzione della corruzione

Le fasi del processo possono essere sintetizzate e visualizzate meglio nello schema che segue:



I principi della ISO 31000:2010, che facciamo nostri in questa attività, sono:

**a) La gestione del rischio crea e protegge il valore.**

La gestione del rischio contribuisce in maniera dimostrabile al raggiungimento degli obiettivi ed al miglioramento della prestazione, per esempio in termini di salute e sicurezza delle persone, security rispetto dei requisiti cogenti, consenso presso l'opinione pubblica, protezione dell'ambiente, qualità del prodotto, gestione dei progetti, efficienza nelle operazioni, governance e reputazione.

**b) La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione.**

La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

**c) La gestione del rischio è parte del processo decisionale.**





*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

**d) La gestione del rischio tratta esplicitamente l'incertezza.**

La gestione del rischio tiene conto esplicitamente dell'incertezza, della natura di tale incertezza e di come può essere affrontata.

**e) La gestione del rischio è sistematica, strutturata e tempestiva.**

Un approccio sistematico, tempestivo e strutturato alla gestione del rischio contribuisce all'efficienza ed a risultati coerenti, confrontabili ed affidabili.

**f) La gestione del rischio si basa sulle migliori informazioni disponibili.**

Gli elementi in ingresso al processo per gestire il rischio si basano su fonti di informazione quali dati storici, esperienza, informazioni di ritorno dai portatori d'interesse, osservazioni, previsioni e parere di specialisti. Tuttavia, i responsabili delle decisioni dovrebbero informarsi e tenere conto di qualsiasi limitazione dei dati o del modello utilizzati o delle possibilità di divergenza di opinione tra gli specialisti.

**g) La gestione del rischio è "su misura".**

La gestione del rischio è in linea con il contesto esterno ed interno e con il profilo di rischio dell'organizzazione.

**h) La gestione del rischio tiene conto dei fattori umani e culturali.**

Nell'ambito della gestione del rischio si individuano capacità, percezioni e aspettative delle persone esterne ed interne che possono facilitare o impedire il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

**i) La gestione del rischio è trasparente e inclusiva.**

Il coinvolgimento appropriato e tempestivo dei portatori d'interesse e, in particolare, dei responsabili delle decisioni, a tutti i livelli dell'organizzazione, assicura che la gestione del rischio rimanga pertinente ed aggiornata. Il coinvolgimento, inoltre, permette che i portatori d'interesse siano opportunamente rappresentati e che i loro punti di vista siano presi in considerazione nel definire i criteri di rischio.

**j) La gestione del rischio è dinamica.**

La gestione del rischio è sensibile e risponde al cambiamento continuo della realtà monitorata. Ogni qualvolta accadano eventi esterni ed interni cambia il contesto in cui si opera e ciò richiede di procedere ad un nuovo monitoraggio ed ad un riesame della situazione fattuale in cui possono emergere nuovi rischi o in cui altri rischi si modificano o scompaiono.

**k) La gestione del rischio favorisce il miglioramento dell'organizzazione.**

Le organizzazioni dovrebbero sviluppare ed attuare strategie per migliorare la maturità della propria gestione del rischio insieme a tutti gli altri aspetti della propria organizzazione.

La prevenzione della corruzione serve per ridurre i danni che la corruzione può causare ad una società partecipata (danno all'immagine e danno erariale) e ad una comunità (aumento dei costi per le opere pubbliche, peggioramento dei servizi al cittadino, perdita di fiducia nelle istituzioni). **Non serve per debellare il fenomeno ma per contenerlo: per questo è uno strumento di gestione del rischio. Appare evidente che il rischio di corruzione non è un problema politico, amministrativo o giudiziario ma è un problema organizzativo.**

### **3.2. Analisi del contesto dell'amministrazione**

In esecuzione dell'articolo 1, comma 7, della legge 190/2012, Piave Servizi Srl ha provveduto, con deliberazione del C.d.A. del 28 Luglio 2014, a nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) l'ing. Mario Bonotto.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Attualmente, con delibera del C.d.A. del 12 dicembre 2015, è stato individuato il R.P.C. nella persona del Direttore Amministrativo, Mario Petrin, il quale, ai sensi del presente Piano rinnovato come da delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, assume, dal 30 gennaio 2017, anche la responsabilità relativa alla trasparenza.

La struttura organizzativa di Piave Servizi Srl è rappresentata nell'organigramma/funzionigramma aziendale allegato al presente P.T.P.C. (allegato 1).

### **3.3. La mappatura dei processi**

Una volta individuate le aree di rischio, per ciascuna di esse si è provveduto alla mappatura dei processi ad esse afferenti.

E' stata mutuata, al riguardo, la definizione di "**processo**" fornita dal P.N.A., secondo il quale "*per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'amministrazione può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica*".

**Per ogni area sono stati individuati i seguenti processi:**

#### **AREA A - Acquisizione, progressione e gestione del personale**

- Selezione personale;
- Gestione delle Risorse Umane;
- Controllo sull'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (es. collaborazioni esterne).

#### **AREA B - Acquisizioni di servizi, beni e forniture**

- Programmazione degli acquisti, progettazione della gara, selezione del contraente;
- Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto;
- Esecuzione;
- Subappalto;
- Varianti;
- Affidamento incarichi professionali.

#### **AREA C - (Provvedimenti Autorizzatori e Concessori ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato sul destinatario)**

- Risoluzione reclami post fatturazione;
- Verifica funzionalità contatori;
- Autorizzazioni allo scarico;
- Conferimento da parte di terzi di rifiuti presso impianti di depurazione.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

#### **AREA D - (Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato sul destinatario)**

- Attività stragiudiziale/ bonaria di contenimento dei reclami non accolti;
- Dilazioni sui crediti oggetto di recupero;
- Risarcimento danni di terzi discrezionale.

#### **AREA E - Rapporti con la proprietà**

- Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale, debito crediti, piano degli interventi;
- Gestione dei rapporti commerciali con i Comuni Soci.

### **3.4. La valutazione del rischio**

Tutti i processi sono stati singolarmente valutati applicando la metodologia indicata nel P.N.A.; conseguentemente, ad ogni singolo processo sono state attribuite valutazioni in termini di punteggio numerico con riferimento a n. 6 indicatori delle **probabilità** (di accadimento) ed a n. 4 indicatori **dell'impatto** (sulla struttura).

<b>TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO</b>	
<b>PROBABILITA'</b>	
<b><u>Discrezionalità</u></b>	
<b>Il processo è discrezionale?</b>	
No, è del tutto vincolato	<b>1</b>
E'parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi	<b>2</b>
E'parzialmente vincolato solo dalla legge	<b>3</b>
E'parzialmente vincolato solo da atti amministrativi	<b>4</b>
v(regolamenti,direttive,circolari)	<b>5</b>
E' altamente discrezionale	<b>5</b>
<b><u>Rilevanza esterna</u></b>	
<b>Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?</b>	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	<b>2</b>
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento?	<b>5</b>
<b><u>Complessità del processo</u></b>	
<b>Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?</b>	
No, il processo coinvolge una sola p.a.	<b>1</b>
Si, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	<b>3</b>
Si, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	<b>5</b>



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

### Valore economico

#### **Qual'è l'impatto economico del processo?**

Ha rilevanza esclusiva interna?	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es: concessione di borsa di studio per studenti)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es: affidamento appalto)	5

### Frazionabilità del processo

**Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato** (es: pluralità di affidamenti ridotti)?

No	1
Si	2

### Controlli

**Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?**

Si, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Si, è molto efficace	2
Si, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Si, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

### **SPECIFICA**

Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre le probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo nella p.a. es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona nella p.a. Per la stima delle probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

## **IMPATTO**

### Impatto organizzativo

**Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.) nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?** (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)

Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3
Fino a circa il 80%	4
Fino a circa il 100%	5

### Impatto economico

**Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno**



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

**nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?**

No 1  
Si 5

**Impatto reputazionale**

**Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi nell'area metropolitana?**

No 0  
Non ne abbiamo memoria 1  
Si, sulla stampa locale 2  
Si, sulla stampa nazionale 3  
Si, sulla stampa locale e nazionale 4  
Si, sulla stampa locale, nazionale e internazionale 5

**Impatto organizzativo, economico e sull'immagine**

**A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione /il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?**

A livello addetto 1  
A livello di collaboratore o funzionario 2  
A livello di dirigente di ufficio non generale di posizione apicale o organizzativa 3  
A livello di dirigente di ufficio generale 4  
A livello di capo dipartimento/segretario generale 5

Per una descrizione maggiormente analitica della valutazione si rimanda all'allegato 5 del P.N.A..

Successivamente all'approvazione del P.N.A., sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in merito all'allegato 5 del P.N.A.: *"Al fine di assicurare omogeneità di criteri, si forniscono alcune precisazioni sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:*

*- il valore della Probabilità va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";*

*- il valore dell'Impatto va determinato, per ciascun processo, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell'impatto". Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25".* Rispetto alle scelte tecniche proposte dall'allegato 5 del P.N.A. per la misurazione del rischio, il suo utilizzo ha evidenziato una serie di problematiche rilevanti, relative sia agli indicatori utilizzati per la valutazione, che attinenti alla metodologia di aggregazione dei dati, che, in sintesi, possono essere ricondotte ad una sottostima della rischiosità dei processi.

Tuttavia, le maggiori criticità si segnalano nell'utilizzo della procedura di aggregazione degli indicatori di probabilità e impatto suggeriti dall'allegato 5 del P.N.A., ossia la media aritmetica. Attraverso l'utilizzo di tale operazione, la società ha ottenuto un appiattimento verso il basso dei valori di impatto e probabilità, qualsiasi fossero i valori attribuiti alle singole variabili. Per ovviare al paventato problema di una sottostima del rischio, Piave Servizi Srl ha preferito ricorrere ad una metodologia che applicasse una logica di tipo prudenziale, in quanto quello della corruzione è un fenomeno complesso e in larga misura sommerso.

Pertanto il C.d.A. di Piave Servizi Srl, valutato il piano di analisi del rischio, ha ritenuto di normalizzare i parametri di probabilità e impatto utilizzando le formule di seguito riportate:

DISCREZIONALITA'	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITA' DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONALITA'	CONTROLLI	SOMMATORIA	PROBABILITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ECONOMICO ORGANIZZATIVO REPUTAZIONALE	SOMMATORIA	IMPATTO	ESPOSIZIONE AL RISCHIO
5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	20	5	25

sommatoria maggiore a 25  
la PROBABILITA' è la SOMMATORIA/6

----- sommatoria maggiore a 10:  
l'IMPATTO è la SOMMATORIA/4

2	5	1	5	1	3	17	3,40	1	1	0	3	5	2,5	10,6
---	---	---	---	---	---	----	------	---	---	---	---	---	-----	------

sommatoria minore o uguale di 25:  
la PROBABILITÀ è la SOMMATORIA/5

----- sommatoria minore o uguale di 10:  
l'IMPATTO è la SOMMATORIA/2




*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

È pur vero che, l'utilizzo di tale metodo, in certe condizioni, può determinare una tendenza verso i valori più alti (sopravvalutazione). Tuttavia, se si adotta un criterio prudenziale, un'eventuale sopravvalutazione del rischio è certamente preferibile a una sua sottovalutazione.

I valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

VALORE NUMERICO DEL LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO
INTERVALLO DA 1 A 5	<b>RISCHIO BASSO</b>
INTERVALLO DA 6 A 15	<b>RISCHIO MEDIO</b>
INTERVALLO DA 15 A 25	<b>RISCHIO ALTO</b>

Al fine di rappresentare graficamente i risultati ottenuti è stata usata la matrice riportata di seguito



### 3.5. L'identificazione e la valutazione degli eventi rischiosi

Una volta effettuata la valutazione del rischio ed attribuito un *rating* a ciascun processo, come illustrato nel paragrafo precedente, si è proceduto ad individuare, analizzare e valutare, per tutti i processi, i possibili eventi, azioni e situazioni potenzialmente suscettibili di innescare il rischio di corruzione.

Per ciascuno processo è stata verificata, in primo luogo, l'applicabilità di tutti gli eventi rischiosi elencati nell'Allegato 3 del P.N.A., analizzando ogni singola situazione ed ogni singolo evento in relazione alla specifica realtà di Piave Servizi Srl.

Sono stati inoltre individuati ed analizzati ulteriori eventi rischiosi in aggiunta a quelli previsti nel citato Allegato 3 del P.N.A., relativamente sia alle aree di rischio sia ai processi riportati nelle tabelle “*Gestione dei rischi*” (allegato 2) e “*Area acquisizioni*” (allegato 3).

### **3.6. Ponderazione del rischio e individuazione delle misure di prevenzione.**

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da Piave Servizi Srl quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;

<i>Id</i>	<i>Misura obbligatoria</i>	<i>Tavola allegata PNA</i>
1	Adempimenti relativi alla trasparenza	3
2	Codice di comportamento	4
3	Rotazione del personale	5
4	Astensione in caso di conflitto di interessi	6
5	Svolgimento di incarichi ed attività extra istituzionali	7
6	Inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi dirigenziali	8-9
7	Divieto svolgimento attività incompatibili alla cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage - revolving doors</i> )	10
8	Controllo su precedenti penali ai fini della nomina in commissioni e dell'assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi	11
9	Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti ( <i>Whistleblowing</i> )	12
10	Formazione del personale	13
11	Protocolli di legalità	14
12	Diffusione buone prassi	15
13	Monitoraggio tempi procedurali	16
14	Monitoraggio rapporti intercorrenti tra Amministrazione e soggetti esterni	17





*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

## **4. MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE E CONTROLLO**

### **4.1. Gli obblighi di trasparenza**

La “*trasparenza amministrativa*” disciplinata, in particolare, dal d.lgs. 33/2013, rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Sotto tale profilo, infatti, essa consente:

1. la conoscenza dall'esterno del responsabile di ciascun procedimento e, più in generale, di ciascun settore di attività della società e quindi, conseguentemente, la responsabilizzazione dei Responsabili degli Uffici interessati;
2. la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e quindi la possibilità di verificare se ci sono “*blocchi*” anomali del procedimento stesso;
3. la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e di conseguenza se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie.

La misura in oggetto si sostanzia, in particolare, nella pubblicazione di una pluralità di dati e di informazioni (di cui al d.lgs. 33/2013) relativi all'attività posta in essere da Piave Servizi Srl. Considerata la ratio della misura - ossia quella di garantire l'accesso alle informazioni dell'amministrazione finalizzata all'esercizio di un controllo sociale da parte della comunità di riferimento - essa può ritenersi trasversale a tutta l'organizzazione ed è ritenuta adottabile nella quasi totalità dei processi mappati. Ne consegue, pertanto, che la misura - pur nell'uguale definizione delle fasi per la sua attuazione - si declina in maniera differente a seconda del processo considerato, in termini di dati oggetto di pubblicazione e di aggiornamento, per i cui dettagli si rinvia all'allegata Sezione della Trasparenza riferita al triennio 2017-2019 (allegato 4).

Ruolo fondamentale al fine dell'attuazione di tale misura viene ricoperto dal Responsabile della Trasparenza, che ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento della Sezione triennale della Trasparenza, al cui interno devono essere previste anche specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza;
- controllare l'adempimento da parte dei vari Organi della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- segnalare al C.d.A. e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;
- controllare ed assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

### **4.2. Piano di Formazione in materia di Anticorruzione**

Nella prevenzione della corruzione la formazione è considerata di importanza fondamentale. I fabbisogni formativi sono individuati dal R.P.C.

Sono previsti interventi formativi specifici rivolti ai Quadri e agli addetti che operano nelle aree dove è più elevato il rischio di corruzione.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, ColLe Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

In linea con quanto stabilito dalla legge 190/2012 che prevede nell'ambito della costruzione del sistema di prevenzione della corruzione l'adozione di iniziative formative dedicate, la Società prosegue nella programmazione di azioni formative in materia di anticorruzione differenziate per destinatari, contenuti e modalità.

L'azione formativa in tema di anticorruzione costituirà parte integrante del Piano annuale di formazione interna predisposto dalla Società.

Lungo l'arco temporale del triennio 2017 – 2019 in linea con quanto prescritto dalla legge 190/2012, Piave Servizi Srl programmerà la realizzazione di percorsi formativi, strutturati sui due livelli suggeriti dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- a) livello specifico, rivolto ai Quadri, ai Responsabili e ai Referenti addetti alle aree a rischio;
- b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti avente ad oggetto l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale).

#### 4.3. La rotazione

La rotazione allontana il privilegio o la consuetudine e la prassi, che possono finire per favorire coloro che sono capaci di intessere relazioni con i dipendenti e dirigenti inamovibilmente inseriti in un certo ruolo, a discapito di altri. E già questo è un comportamento corruttivo, perché corrompe, lede il principio di imparzialità e parità di condizioni.

La rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità incontra in Piave Servizi Srl limiti oggettivi, considerata l'assenza di specifiche e adeguate professionalità da alternare nei vari servizi, inoltre la rotazione si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività.

Data l'impossibilità di procedere alla rotazione Piave Servizi Srl ha individuato misure compensative dello strumento della rotazione per aree a rischio corruzione. In particolare il d.lgs 231/2001 ha introdotto **il principio di segregazione dei ruoli, come strumento di corporate governance finalizzato ad eliminare situazioni di potere gestorio illimitato.**

La segregazione si realizza attraverso la separazione dei ruoli e dei poteri tra le diverse funzioni aziendali. Tale principio è ripreso dall'ANAC quando afferma che è opportuno *“evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni”*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione richiama la legge 231/2001 per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando che, per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. 231 del 2001, nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal d.lgs 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190 del 2012. I modelli di gestione dei rischi corruzione di cui alla legge 231/2001 e di cui alla deliberazione n. 72 della CIVIT sono pertanto similari.

Il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione n. 72 della CIVIT indica tra le aree a rischio di corruzione l'area affidamento di lavori, servizi e forniture.

In attuazione del business plan regolante la fase di transizione a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione delle due società operative (SISP Srl e Sile Piave SpA), Piave Servizi Srl ha provveduto a



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

limitare la sovrapposizione di funzioni attraverso la separazione delle fasi di aggiudicazione degli appalti da quelle di progettazione ed esecuzione degli stessi (la separazione del centro di scelta dalla gestione dell'appalto riduce il rischio di corruzione in quanto separa i centri decisionali) e trasferendo le procedure di gara all'Ufficio gare.

#### **4.4. Codice di comportamento – Codice etico**

Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, ANAC ha indicato quale contenuto minimo della misure relativa ai codici di comportamenti dei dipendenti, che *“le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001”* precisando che le stesse devono aver cura *“in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione”*. Inoltre, *“il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”*.

Al fine di adeguarsi a tale previsione, Piave Servizi Srl provvederà ad implementare il Codice etico, che sarà approvato con l'adottando Modello 231/2001, con le seguenti previsioni:

- i reati di corruzione;
- i specifici doveri, tra i quali quello di attiva collaborazione con il R.P.C.T.;
- le responsabilità, il procedimento disciplinare, le misure in caso di violazione dei doveri che saranno previsti nel codice circa i reati di corruzione.

#### **4.4. Conflitto di interesse / inconferibilità / incompatibilità**

Con delibera n. 833 dell'03.08.2016, ANAC ricorda che:

*“Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato, in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.*

*Il decreto delegato de quo prevede e disciplina una serie articolata di cause di inconferibilità e incompatibilità, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi:*

- *incarichi amministrativi di vertice,*
- *incarichi dirigenziali o di responsabilità, interni ed esterni, nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;*
- *incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico.*

*Un sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.39/2013 fa capo sia al responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico sia all'Autorità nazionale anticorruzione.*

*Più specificatamente, l'art. 15 del d.lgs. 39/2013 dispone che: «Il responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del Piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il*



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

*responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”.*

*La citata disposizione contiene, poi, un espresso riferimento all'Autorità nazionale anticorruzione, destinataria, insieme alla Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Corte dei conti, delle segnalazioni, da parte del R.P.C., di casi di possibili violazioni delle disposizioni in materia di anticorruzione”.*

Ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 241/1990 il responsabile del procedimento e il titolare dell'ufficio devono astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale in caso di conflitto d'interesse anche potenziale ed hanno il dovere di segnalare tale conflitto. Il dipendente deve, altresì, astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività che possano coinvolgere interessi, di qualsiasi natura, riguardanti:

- se stesso;
- di parenti ed affini entro il 2° grado;
- coniuge;
- conviventi.

Agli effetti dell'obbligo di astensione, si ha conflitto di interessi in tutte le situazioni nelle quali esista un contrasto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato di chi agisce per Piave Servizi Srl.

Il dipendente, qualora rilevi la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi, provvede a darne immediata comunicazione scritta al proprio Responsabile che dispone per iscritto sollevando dall'incarico il dipendente oppure motivando il mantenimento dell'incarico.

Nel caso dei Quadri la segnalazione va fatta al Direttore Tecnico o Amministrativo.

#### **La violazione della norma configura:**

- **responsabilità disciplinare a cui consegue l'applicazione delle relative sanzioni;**
- **illegittimità del procedimento e provvedimento in quanto sintomo di eccesso di potere.**

Al di fuori dei casi sopra previsti il dipendente è comunque obbligato a segnalare le situazioni nelle quali siano coinvolti interessi di:

- persone di frequentazione abituale;
- soggetti od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- enti, associazioni, società di cui è amministratore o dirigente.

In ordine all'opportunità dell'astensione decide il Responsabile della struttura di appartenenza il quale applica le disposizioni previste nel codice di comportamento integrativo nel caso in cui ritenga di disporre l'astensione del dipendente dalla trattazione della pratica.

Pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, dalla novella legislativa e autorevoli chiarimenti, sarà compito del R.P.C. attagliare le procedure di verifica delle dichiarazioni anche alla luce di quanto considerato da ANAC ai sensi della summentovata delibera (vedi punto 3 “Attività di verifica del R.P.C. sulle dichiarazioni concernenti la insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità”): “Nell'ambito dell'attività di accertamento assegnata al Responsabile nel procedimento come sopra delineato, deve tenersi conto dell'art. 20 del decreto 39/2013, che impone a colui al quale l'incarico è conferito, di rilasciare, all'atto della nomina,



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

*una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità o incompatibilità individuate dallo stesso decreto.*

*Tale dichiarazione rileva solo nell'ambito dell'accertamento che il R.P.C. è tenuto a svolgere in sede di procedimento sanzionatorio avviato nei confronti dei componenti l'organo conferente l'incarico, tenuto conto che, pur costituendo un momento di responsabilizzazione del suo autore, tale dichiarazione non vale ad esonerare, chi ha conferito l'incarico, dal dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui al citato art. 97 Cost. i requisiti necessari alla nomina, ovvero, per quanto qui rileva, l'assenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità in capo al soggetto che si vuole nominare. In altre parole, l'amministrazione conferente è tenuta ad usare la massima cautela e diligenza nella valutazione della dichiarazione richiesta all'art.20, in quanto non è escluso che questa sia mendace, e ciò anche a prescindere dalla consapevolezza del suo autore circa la sussistenza di una delle cause di inconfiribilità o di incompatibilità.*

*Con riferimento all'indagine sull'elemento psicologico, sono sufficientemente evidenti le difficoltà che il R.P.C. può incontrare nell'accertamento del dolo o della colpa lieve in capo all'organo che ha conferito l'incarico, il quale, come chiarito nella delibera n. 67 del 2015, non può e non deve attenersi a quanto dichiarato dal soggetto incaricato, ma è tenuto a verificare, con la massima cautela, se, in base agli atti conosciuti o conoscibili, l'autore del provvedimento di nomina avrebbe potuto – anche con un accertamento delegato agli uffici e/o con una richiesta di chiarimenti al nominando – conoscere la causa di inconfiribilità/incompatibilità”.*

#### **4.5. Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali**

Il d.lgs 39/2013 ha attuato la delega contenuta nei commi 49 e 50 dell'articolo 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- a) **“inconfiribilità”**, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. g);
- b) **“incompatibilità”**, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (articolo 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, dalla quale, con riferimento al contenuto dell'incarico, deve emergere l'insussistenza di cause o titoli ostativi al suo conferimento (**inconfiribilità**).

Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di **incompatibilità** al mantenimento dell'incarico conferito.

Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale di Piave Servizi Srl, nell'apposita sezione “Società Trasparente”.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

#### **4.6. Commissioni, assegnazioni uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.**

Il d.lgs. 165/2001 e il d.lgs. 39/2013, disciplinano le situazioni in cui la pubblica amministrazione è obbligata ad esaminare l'esistenza di condanne penali per reati commessi contro la stessa P.A. a carico dei soggetti o degli organi ai quali si intende conferire potere decisionale. In particolare, tali disposizioni si applicano alle seguenti specifiche situazioni:

- nel momento di formazione delle commissioni;
- nel momento del conferimento di incarichi dirigenziali;
- all'atto di assegnazione di funzioni direttive a uffici, funzionari o altri collaboratori.

Nel caso in cui venisse pronunciata una sentenza di assoluzione per lo stesso reato, verrebbe a mancare la situazione ostativa.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 del d.lgs 39 del 2013. Piave Servizi Srl estende le stesse regole ai suoi dipendenti.

#### **4.7. Obblighi di informazione**

I Quadri informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano. I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano ai Quadri qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa. Il R.P.C. e i Quadri possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

#### **4.8. Tutela del dipendente che denuncia illeciti (c.d. whistleblower)**

L'articolo 1, comma 51 della legge 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il c.d. whistleblower, inserendo, tra le misure obbligatorie di prevenzione del rischio, anche la tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, tra i quali, i casi di corruzione.

Funzione primaria della segnalazione è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza, tra i quali i casi di corruzione: la segnalazione è quindi prima di tutto uno strumento preventivo.

Solo se la segnalazione risulti sufficientemente qualificata e completa, potrà essere verificata tempestivamente e con facilità, portando in caso di effettivo rischio o illecito all'avviamento di procedimenti disciplinari.

Per quanto attiene Piave Servizi Srl la segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tutti coloro che vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza.

La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

#### **a) Anonimato**

La *ratio* della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato nei seguenti casi: consenso del segnalante; la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione; la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Resta fermo che la Società deve prendere in considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

Con ossequio alle procedure specifiche del whistleblower dal mese di marzo 2017 il R.P.C. riceverà le predette informazioni/comunicazioni anche alla casella elettronica [infowhistleblower@piaveservizisrl.it](mailto:infowhistleblower@piaveservizisrl.it), completando quindi il ventaglio di possibilità concesse a chi volesse segnalare potenziali violazioni della normativa esaminata nel presente documento. Concludendo il tema della procedura, sempre da marzo 2017, oltre alla diffusione del presente piano a tutti i dipendenti della società, ai consueti momenti formativi organizzati durante la solarità, si provvederà anche a pubblicazione nelle bacheche aziendali di apposito avviso contenente il suddetto account che, con completa garanzia di anonimato per i segnalanti, tratterà e valuterà la pertinenza e sostanza delle informazioni ricevute.

#### **b) Il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower**

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria o al proprio superiore gerarchico.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nella Società.

A seguito di quanto sopra rappresentato:

- il R.P.C. valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione;



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

- il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.

### **c) Sottrazione al diritto di accesso**

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, qualora ricadano nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 24, comma 1, lett. a), della legge 241 del 1990.

Sulla base della considerazione che precede, Piave Servizi Srl intende adottare entro il 2017 una procedura ispirata agli artt. 5 e seguenti del d.lgs 33/2013, in ossequio alle tendenze internazionali che hanno fatto dei vari FOIA strumenti di partecipazione e controllo diffusi, tenendo conto del recente provvedimento di intesa raggiunto tra Garante della Privacy ed ANAC in materia di dati ostensibili ai sensi della predetta normativa.

Si seguiranno i seguenti criteri operativi:

- il soggetto competente a ricevere le segnalazioni dei Whistleblower è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, cui spetta eseguire le verifiche preliminari eventualmente necessarie e, in caso di riscontro di irregolarità, eseguire le necessarie segnalazioni alle strutture ed organi di controllo della Società ed eventualmente alle Autorità terze competenti;
- ai fini della presentazione delle segnalazioni riservate sarà istituito un adeguato sistema informatico che garantisca l'identificazione del segnalante al solo R.P.C.;
- il sistema dovrà altresì consentire la presentazione di segnalazioni anonime;
- le segnalazioni saranno prese in considerazione solo se adeguatamente dettagliate e circostanziate, se prive di manifesta portata strumentale ed emulativa, e di attitudine diffamatoria o calunniosa;
- per l'esecuzione delle eventuali verifiche preliminari il R.P.C può procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture della Società.

## **4.9 La partecipazione**

Nella elaborazione e predisposizione del presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, tenuto conto del processo di fusione avvenuto a fine dicembre 2015, della definizione di nuovi processi di lavoro e della stringente normativa di settore in particolare delle nuove disposizioni dell'AEEGSI in materia di SII, la Società ha ritenuto opportuno coinvolgere esclusivamente i Direttori.

Anche con il presente Piano si intende realizzare e soprattutto sistematizzare strategie di ascolto dei propri stakeholder, intesi sia come stakeholder esterni che interni. Gli strumenti adottandi risponderanno all'esigenza della Società di ottenere dei feedback relativi agli effetti della propria azione.

Sono identificati come stakeholder esterni tutti coloro verso i quali si rivolgono le attività ed i servizi della Società; rientrano quindi in tale ambito: le associazioni di categoria, le imprese del territorio di riferimento, le organizzazioni sindacali, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, le amministrazioni pubbliche locali.

Si configurano invece quali stakeholder interni i dirigenti, il personale, le delegazioni sindacali e i rappresentanti della sicurezza.





*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Il coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni e la loro partecipazione attiva sono necessari sia in fase di pianificazione strategica, al fine di meglio definire gli obiettivi da perseguire, sia in fase di rendicontazione del livello di prevenzione dell'anticorruzione raggiunto dalla Società.

Essi, infatti, sono chiamati a condividere gli obiettivi della Società in materia di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni corruttivi; sono altresì coinvolti nell'attività di rilevazione dei reali bisogni informativi degli utenti.

Al fine di migliorare e affinare tali strumenti, la Società creerà un'apposita sezione, all'interno della sezione "*Anticorruzione e Trasparenza*" con un indirizzo e-mail dedicato, al quale sarà possibile scrivere per informazioni, suggerimenti e pareri da parte degli utenti in modo da raccogliere proposte sulla prevenzione della corruzione e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Sarà, ovviamente, pubblicato all'interno di tale sezione anche il presente documento, unitamente al nome del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e a qualsiasi altra informazione che la Società riterrà importante portare a conoscenza dei cittadini-utenti con riferimento a queste materie.

Le segnalazioni una volta analizzate, verranno tempestivamente sottoposte all'attenzione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, in contraddittorio con i referenti delle aree interessate, prenderà i relativi provvedimenti.

#### **4.10 I protocolli di legalità**

Piave Servizi Srl provvederà nell'ambito delle attività del Piano all'implementazione degli specifici protocolli di legalità.

### **5. IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO**

Il presente Piano sarà pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento sul sito istituzionale della Società nella sezione dedicata e comunicato ai dipendenti e ai collaboratori mediante segnalazione via e-mail personale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Il Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano verrà inoltre comunicato ai COMUNI SOCI al fine di consentire l'attività di vigilanza e di controllo sull'azienda e al fine di coordinare il proprio P.T.P.C. con l'area **AREA E - Rapporti con la proprietà del presente Piano** (che prevede i processi a rischio corruzione: Gestione dei rapporti di alto profilo istituzionale e Gestione dei rapporti commerciale con i Comuni Soci).

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione verificherà, con appositi monitoraggi non preventivamente comunicati, che le prescrizioni normative in materia o quelle contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'A.N.AC. e/o contenute nel presente Piano siano osservate da tutti i soggetti destinatari delle stesse.

Il Responsabile della Prevenzione e della Corruzione potrà effettuare, periodiche verifiche (anche su richiesta dei Consiglieri di amministrazione) mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Qualora a seguito delle verifiche effettuate emergano delle anomalie il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà chiedere l'eliminazione delle anomalie.

Del monitoraggio effettuato il Responsabile redigerà appositi verbali.

Inoltre il R.P.C. cura la pubblicazione della Relazione annuale.

## **6. GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

Con riferimento al d.lgs. 231/2007, Piave Servizi Srl attiva già da ora la procedura di verifica delle operazioni per contanti di cui alla normativa in parola ed ha altresì predisposto gli schemi di controllo nell'approvanda modulistica di cui al d.lgs 231/2001.

## **7. TRASPARENZA**

Ai sensi del punto 2 *“La programmazione della trasparenza: un unico Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza e un unico Responsabile”* della delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, che prevede: *“Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.) come già indicato nella delibera n. 831/2016 dell'Autorità sul P.N.A. 2016 (cfr. §4).*

*Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza. Come già chiarito nel P.N.A. 2016, in una logica di semplificazione e in attesa della realizzazione di un'apposita piattaforma informatica, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. I P.T.P.C.T. devono, invece, essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione”,* gli oneri relativi agli adempimenti di cui sopra sono quindi ricompresi nell'ambito di un allegato al presente Piano anticorruzione cui si rinvia (allegato 4).

## **8. RESPONSABILITÀ**

Il **R.P.C.** risponde nelle ipotesi previste dall'articolo 1, commi 12, 13 e 14, legge 190/2012. La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Piano costituisce elemento di valutazione della responsabilità dei Dirigenti, dei Quadri e dei dipendenti, con riferimento alle rispettive competenze, oltre che elemento di valutazione sulla performance individuale.

Come previsto dal P.N.A. (Allegato 1, par. B.1.16 pagg. 20/21), il presente P.T.P.C. individua, in via transitoria, come segue i soggetti **REFERENTI** del R.P.C.: **tutti i Quadri e gli impiegati dall'8° livello scendendo fino al 5° livello dell'Azienda**, riservando al R.P.C. la facoltà di riferirsi, se ritenuto necessario, ad ogni altro qualsivoglia soggetto interno o esterno alla società.



*Comuni di:* Cappella Maggiore, Casale sul Sile, Casier, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Marcon, Mareno di Piave, Meolo, Monastier di Treviso, Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Orsago, Ponte di Piave, Portobuffolè, Quarto d'Altino, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, Samede, Silea, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto

Allegati al P.T.P.C.:

- n. 1 – Organigramma/Funzionigramma;
- n. 2 – Gestione rischi;
- n. 3 – Area acquisizioni;
- n. 4 – Sezione Trasparenza;
  - sub 4.1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione (allegato alla Sezione della Trasparenza)